

Credito d'imposta, cos'è e come si ottiene

IN COSA CONSISTE

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in **attività di Ricerca e Sviluppo** a decorrere dal 01/01/2015 fino al 31/12/2020, possono usufruire di un **credito di imposta del 50% della spesa sostenuta**.

LE FASI

1. Individuare dai bilanci eventuali costi sostenuti nel triennio 2012/2013/2014 al fine di determinare la media e poter calcolare l'incrementale, si tratta di dati necessari;
2. Individuare eventuali investimenti che potrebbero andare in credito;
3. rendicontare e certificare i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività progettuali;
4. Predisporre la documentazione tecnica (Relazione del Ricercatore del Dipartimento di ricerca incaricato) e fiscale a garanzia della corretta fruizione del beneficio, secondo norme e principi contabili vigenti.

I VANTAGGI

- Il Contratto di ricerca con il Centro permette di beneficiare del credito, che verrà quindi rimborsato in misura del 50%;
- Un'ulteriore garanzia è fornita da un Ente di Certificazione, che attesta che la metodologia di lavoro adottata nell'attività di Ricerca e Sviluppo è in linea con quanto prescritto alla legge;
- Il Centro Ricerche coniuga la cultura accademica con quella d'impresa, promuovendo e valorizzando progetti di ricerca e sviluppo e favorendo le relazioni virtuose fra università, istituzioni, produttori e professionisti.

Riferimenti legislativi: Legge n. 190 del 23/12/2014 (art. 1, comma 35)

L'ultima modifica in ordine cronologico è avvenuta con la Legge n°232 del 11/12/2017 (Legge di Stabilità).

L'attuale regime normativo è in vigore sino al 31/12/2020.

SCHEDA PIU' DETTAGLIATA:

Grazie alla collaborazione tra COFELB e il Centro Ricerche e Studi dei Laghi siamo in grado di aiutarvi ad individuare eventuali investimenti che potrebbero andare in credito.

CREDITO D'IMPOSTA – Legge n. 190 del 23/12/2014 (art. 1, comma 35)

L'ultima modifica in ordine cronologico è avvenuta con la Legge n°232 del 11/12/2017 (Legge di Stabilità). L'attuale regime normativo è in vigore sino al 31/12/2020.

IN COSA CONSISTE:

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo a decorrere dal 01/01/2015 fino al 31/12/2020, possono usufruire di un credito di imposta del 50% della spesa incrementale (per spesa incrementale si intende l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta 2012/2013/2014).

VANTAGGI:

- L'azienda sconta il 50% di costi già sostenuti.
- Il Contratto di ricerca con il Centro permette di beneficiare del credito, verrà quindi rimborsato del 50%.
- Un'ulteriore garanzia è fornita da un Ente di Certificazione, che attesta che la metodologia di lavoro adottata nell'attività di Ricerca e Sviluppo sia in linea con quanto prescritto alla legge.
- Il credito d'imposta non è un aiuto di Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente e che l'importo risultante dal cumulo dei benefici non risulti superiore ai costi sostenuti (cumulabile con la Sabatini ter, il Patent Box, l'ACE e i super-ammortamenti, etc.)

LE VARIE FASI:

1. individuare dai bilanci eventuali costi sostenuti nel triennio 2012/2013/2014 al fine di determinare la media e poter calcolare l'incrementale
2. individuazione di eventuali investimenti che potrebbero andare in credito
3. rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività progettuali
4. predisposizione della documentazione tecnica (Relazione del Ricercatore del Dipartimento di ricerca incaricato) e fiscale a garanzia della corretta fruizione del beneficio, secondo norme e principi contabili vigenti

ALCUNI ESEMPI DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

- Introduzione in azienda di nuovi gestionali/ software che in qualche modo determinino un'innovazione finalizzata all'efficienza e alla produttività, non semplicemente acquistati ed implementati ma che prevedano customizzazioni e personalizzazioni particolari/ad hoc
- A fronte dell'utilizzo di questi nuovi gestionali potrebbe essere stato necessario coinvolgere le funzioni aziendali al fine di operare una riorganizzazione aziendale
- Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
- Altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di

progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale

- L'ottimizzazione dei processi organizzativi e la creazione di nuove procedure destinate ad elevare gli attuali standard, con la collaborazione di consulenti e aziende specializzate
- Tutti i test sperimentali attinenti i nuovi prodotti/metodi relativi all'adozione di nuova tecnologia
- Tutte le consulenze tecniche legate alla ricerca per innovare il prodotto/servizio, ad esempio quelle per un nuovo design o relative a nuovi materiali impiegabili nella produzione
- Gli studi di fattibilità
- I costi del personale interno per la mano d'opera impiegata a tali fini

MODALITA' DI FRUIZIONE:

- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.
- Non è soggetto a tassazione. Infatti come precisato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5/E del 16/03/2016, il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
 - ✓ alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse
 - ✓ all'imposta sul valore aggiunto
 - ✓ alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
 - ✓ ai contributi previdenziali ed assistenziali
 - ✓ ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

VIDEO DEL CENTRO (di 1,38 min.) :

https://www.crslaghi.net/video/presentazione_crsl.mp4